



Comune di Casole d'Elsa
Provincia di Siena

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELLA PRODUZIONE DI ENERGIA
FOTOVOLTAICA NEL TERRITORIO DEL
COMUNE DI CASOLE D'ELSA**

(Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.99 del 31.07.2010)

Parte prima: **Regolamento per la disciplina della produzione di energia** **fotovoltaica su terreni agricoli**

Premessa

Il Presente Regolamento fa in primo luogo riferimento al principio *della tutela ambientale e dell'uso razionale delle risorse* che si traduce nella salvaguardia delle risorse paesaggistiche, storiche e naturali, quali elementi limitanti e condizionanti lo sviluppo antropico e degli insediamenti, nonché lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e carbon free.

A questo scopo il comune di Casole d'Elsa promuove la valorizzazione del territorio rurale, quale risorsa storica paesaggistica, ambientale ed economica:

- a) attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio che promuovono la valorizzazione dell'economia rurale;
- b) attraverso il consolidamento del ruolo multifunzionale svolto dall'attività agricola anche integrata con le altre funzioni e settori produttivi compatibili con la tutela e coerenti con la valorizzazione delle risorse del territorio, ivi comprese le attività industriali agroalimentari, di fruizione del territorio rurale per il tempo libero, la produzione per autoconsumo e la salvaguardia delle risorse genetiche autoctone;
- c) attraverso il sostegno delle famiglie residenti in funzione del mantenimento della presenza umana a presidio dell'ambiente, anche adeguando i servizi e le infrastrutture nelle aree marginali.

Il Comune attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, tutela le aree dei territori rurali con specifiche discipline che garantiscano la salvaguardia e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio rurale, nonché la tutela delle risorse produttive dell'agricoltura.

Nell'ambito del territorio rurale, gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio individuano le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola.

Per zone con esclusiva o prevalente funzione agricola si intendono quelle individuate in considerazione del sistema aziendale agricolo esistente, della capacità produttiva del suolo, delle limitazioni di ordine fisico, della presenza di infrastrutture agricole di rilevante interesse, della vulnerabilità delle risorse nonché della caratterizzazione sociale ed economica del territorio.

Le zone ad esclusiva funzione agricola, che sono assunte come risorsa essenziale del territorio limitata e non riproducibile, corrispondono in primo luogo alle aree di elevato pregio a fini di produzione agricola, anche potenziale, per le peculiari caratteristiche pedologiche, climatiche, di acclività e giacitura del suolo o per la presenza di rilevanti infrastrutture agrarie e/o sistemazioni territoriali.

Nelle zone con esclusiva funzione agricola sono di norma consentiti impegni di suolo esclusivamente per finalità collegate con la conservazione o lo sviluppo dell'agricoltura e delle attività connesse.

Gli impianti di produzione di energia elettrica pulita sono di norma consentiti per gli usi aziendali sempre salvaguardando il patrimonio storico edilizio e paesaggistico.

Non sono comunque ammessi in aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola di particolare pregio ambientale e sottoposte a vincolo paesaggistico.

ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Con il presente regolamento si intende dettare i criteri direttivi per la disciplina relativamente all'installazione impianti fotovoltaici a terra per la sola produzione di energia elettrica su terreni agricoli, da parte di imprenditori agricoli, secondo le previsioni urbanistiche vigenti e secondo quanto indicato dall'art. 7-bis e dell'art. 167 del RU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 DEL 07.06.2010 che al comma 5 prevede: “...*fino alla approvazione del Piano Energetico Comunale, fermo restando quanto prescritto dall'art. 7 – bis delle presenti NTA, nel territorio rurale, ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, si possono realizzare solo impianti, da parte di imprenditori agricoli, di potenza*”

nominale uguale o inferiore a 200 Kw, nonché impianti per l'autosufficienza dell'edificio o del complesso edilizio qualunque sia la sua destinazione d'uso..."

ART.2 – CRITERI DIRETTIVI

La domanda per la realizzazione dell'impianto potrà essere avanzata solo da soggetti imprenditori agricoli proprietari o in possesso da almeno 12 mesi dei terreni oggetto del progetto.

Le installazioni proposte non dovranno essere in contrasto con le limitazioni di pericolosità e fattibilità Geologica e Idraulica di cui agli elaborati geologici inclusi nel RU.

I terreni agricoli interessati dall'installazione degli impianti dovranno essere di tipo "marginale", ed in particolare :

- non compresi nelle perimetrazioni dei centri abitati, e comunque non limitrofi a contesti con abitazioni diffuse.

- non compresi negli ambiti interessati dal piano irriguo;

- non aventi una destinazione colturale riferita alla data di approvazione del presente regolamento di vigneto, oliveto, orto, orto irriguo, frutteto, area boscata, cespuglio arborato.

La superficie tecnica interessata dall'installazione dei pannelli non potrà essere superiore al 50 % dell'estensione del fondo interessato dall'installazione per estensioni dei terreni fino a 5 ha.

Per gli impianti finalizzati all'autosufficienza di aziende agricole – compresa l'eventuale eccedenza – deve esser sempre dimostrata la non prevalenza dell'attività di produzione energetica rispetto a quella principale agricola, anche nei casi in cui non sia richiesta, ai sensi di legge, la predisposizione di un Programma Aziendale Pluriennale Miglioramento Ambientale.

Il progetto di realizzazione deve prevedere dispositivi di mitigazione dell'impatto visivo, per quanto riguarda la tipologia, il colore delle recinzioni il materiale degli accessi, le schermature a verde di altezza di almeno 2 metri costituite da essenze autoctone, i pannelli devono essere montati a terra o su supporti distanziatori.

I nuovi tratti di linea elettrica di adduzione o conferimento dell'energia prodotta dovranno essere interrati.

Dovrà essere mantenuta una distanza di almeno 300 m tra i vari impianti, e di 150 m dalle abitazioni insistenti su proprietà limitrofe comprese il fabbricato di proprietà del richiedente .

Gli impianti dovranno essere installati ad una distanza minima di 50 m dalle strade pubbliche e di 30 m da quelle Vicinali;

Le restrizioni del presente regolamento non si applicano agli interventi di iniziativa pubblica e di riqualificazione di siti deteriorati dal punto di vista ambientale come previsto dall'art. 32 della Disciplina del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia vigente.

La presente normativa si applica anche alle richieste di installazione già presentate che non hanno ancora concluso l'iter autorizzativo.

Art. 3 Impianti ammissibili

Gli impianti ritenuti ammissibili, tenuto conto anche della circolare n. 32/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate sono:

1 – Gli impianti di potenza nominale uguale o inferiore a 200 per i quali dovrà in ogni caso essere dimostrata la non prevalenza dell'attività di produzione energetica rispetto a quella principale agricola, anche nei casi in cui non sia richiesta, ai sensi di legge, la predisposizione di un Programma Aziendale Pluriennale Miglioramento Ambientale.

2 – Qualora lo stesso imprenditore agricolo presenti istanze per ulteriori impianti, comunque di potenza singola non superiore a 200 Kw, la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:

a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti.

b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l'articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007, ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all'articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili.

Art.4 Garanzie e condizioni per il rilascio dei titoli abilitativi

Per gli interventi aventi potenza nominale entro i 200 Kw è obbligatoria, prima del rilascio degli atti abilitativi, la stipula di apposita convenzione tramite la quale il richiedente si impegna a:

1) effettuare gli interventi previsti dal progetto

2) mantenere in produzione le superfici agrarie;

3) effettuare i miglioramenti ambientali previsti nel progetto presentato ed approvato dall'amministrazione comunale;

4) impegnarsi alla rimozione dei medesimi, mediante presentazione di un piano di smaltimento redatto da un tecnico abilitato e garantito da apposita polizza fidejussoria, o altra analoga garanzia prestata in sede di presentazione del progetto ed approvata dalla Amministrazione Comunale, da presentarsi contestualmente alla presentazione del progetto che il comune, alla fine del periodo indicato nel piano presentato, potrà escutere in caso di inadempienza nello smaltimento protratta per oltre un mese.

Per gli impianti successivi al primo, eventualmente realizzati, la convenzione stipulata tra le parti dovrà contenere tutte le prescrizioni di cui all'art. 3 c. 2 lett. c) del presente regolamento.

ART. 5 – DURATA

Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini relativi alla efficacia della deliberazione consiliare di approvazione e sino alla approvazione del Piano Energetico Comunale

Parte seconda:

interventi di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli nel territorio rurale

Gli interventi di soggetti diversi dagli imprenditori agricoli di cui alla prima parte tendenti a realizzare impianti fotovoltaici produttivi in area agricola non sono ammessi così come previsto dall'art.167 "Norme transitorie" che recita: "Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale, fermo restando quanto prescritto dall'art. 7 bis delle presenti NTA, nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, si possono realizzare solo impianti, da parte di imprenditori agricoli, di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt nonché impianti per l'autosufficienza dell'edificio o del complesso edilizio qualunque sia la sua destinazione d'uso."

Parte terza: interventi di cui alle lettere a) e b) del punto 5) dell'art.7 – bis delle NTA

La presente tipologia di impianti viene disciplinata sulla base dell'art. 7 – bis delle NTA di seguito riportato:

Art. 7bis - Criteri relativi ad impianti di energia rinnovabile

1 - Secondo il D.lgs 387/2003 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili) la costruzione di impianti da fonti energetiche rinnovabili non comporta variazioni della destinazione urbanistica dei terreni agricoli classificati dai vigenti strumenti urbanistici.

2 - Nell'ubicazione si dovrà tenere conto:

a - delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agro-alimentari locali, alla tutela della biodiversità, alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;

b - della coerenza con gli obiettivi di qualità contemplati nelle "Schede dei paesaggi e individuazione degli obiettivi di qualità" del PIT regionale, relative agli Ambiti 31 "Valdelsa" e 33B "Montagnola Senese e Valli del Merse";

c - ad eventuali prescrizioni del PTC provinciale;

3 - In coerenza con il PIT regionale l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata come segue:

a) - negli insediamenti e nei complessi edilizi di valore storico e paesaggistico comprendendo anche quelle parti con uno stretto rapporto visivo e di continuità con i centri storici, l'installazione dovrà essere integrata nella copertura degli edifici adottando soluzioni tecniche e progettuali tali da rendere minimo l'impatto visivo unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica;

b) - negli insediamenti e nei complessi edilizi diversi, appartenenti a tessuti più recenti, l'installazione dovrà essere eseguita con tecniche e materiali che, unitamente al conseguimento della maggiore efficienza energetica, assicurino, comunque, una soluzione architettonica ottimale;

c) - qualora l'installazione sia prevista a terra, entro i limiti di potenza consentiti per usufruire dello scambio sul posto, come definiti dalla normativa vigente in materia, dovranno essere adottate soluzioni progettuali atte a garantire un corretto inserimento paesaggistico prevedendo soluzioni in grado di armonizzarne l'impatto visivo, anche in considerazione di eventuali valori storici e architettonici presenti nel contesto circostante.

4 - Fermo restando quanto disposto dalla vigente disciplina in materia di energia in ordine alle attività libere ed ai titoli abilitativi, l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici dovrà essere realizzata secondo i seguenti criteri:

- comunque, garantire il minimo impatto visivo adeguandosi ai caratteri architettonici degli edifici e/o morfologici e paesistici dell'area;

- nelle nuove edificazioni gli impianti dovranno essere integrati e coerenti con il progetto complessivo dell'edificio e, se realizzati sulla copertura, integrati alla copertura in modo strutturale;

- come copertura di pensiline per posti auto;

- come integrazione di strutture di arredo urbano;

- in aree industriali e artigianali.

5 - Per l'installazione a terra di impianti solari termici e fotovoltaici di tipo produttivo dovranno essere privilegiati:

a - i siti degradati o bonificati;

b - le zone a destinazione produttiva;

c - le zone individuate ad hoc dall'Amministrazione comunale per impianti pubblici da convenzionare per quote con i privati interessati anche in funzione di salvaguardare i centri storici e le aree soggette a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

6 - L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici può essere realizzata nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, nei seguenti casi.

- in coerenza con gli obiettivi di qualità delle "schede di paesaggio" del PIT regionale nonché con la disciplina del PIT stesso.

- limitata ai Sottosistemi VI, V2, V4:

1. secondo regole e criteri tesi a minimizzarne l'impatto visivo;

2. privilegiando radure circondate da aree boscate localizzate in maniera da essere visibili esclusivamente dall'alto;

- è esclusa l'ubicazione (ai sensi dell'art. 34 bis comma 10 del PIT) all'interno degli ambiti di tutela di monumenti e di centri antichi e delle aree dichiarate di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 136 (beni paesaggistici) del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004);

- è esclusa l'ubicazione all'interno dei Sottosistemi ambientali V3 e V5 nonché nelle Aree di Pertinenza Paesistica individuate dal PTC della provincia di Siena.

7 - L'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici, all'interno di Beni paesaggistici soggetti a tutela (D.Lgs. 42/2004 Montagnola senese - Zone del centro storico di Casole e zone circostanti) fuori dal territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, deve tenere conto dei criteri che seguono:

a - è da valutarsi in maniera specifica, in funzione dei relativi dimensionamenti e del valore formale dell'area di vincolo;

b - l'eventuale inserimento di impianti eolici deve essere rispettoso degli skyline del territorio e fare salvo il principio di non perturbazione dello stato tradizionale dei luoghi con valutazioni opportune per le eventuali collocazioni anche in zone pianeggianti.

8 - Per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici nel territorio rurale ovvero nelle zone a prevalente o esclusiva funzione agricola, ai sensi della L.R. 1/2005, oltre agli elaborati relativi alla conformazione dell'impianto (planimetrie in scala adeguata, sezioni ambientali, particolari costruttivi, ecc.) dovrà essere predisposta una scheda tecnica di sintesi contenente:

- dati tecnici e dimensionali dell'impianto;

- localizzazione Sistema, Sottosistema e Ambito;

- coerenza con PIT regionale e PTC provinciale;

- aree soggette a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004;

- aree classificate come SIC, SIR ai sensi della L.R. 56/2000.

Norme Transitorie:

Fino all'approvazione del Piano Energetico Comunale vale quanto indicato dall'art. 167 – Norme transitorie delle presenti N.T.A.

Parte quarta:
norme di compensazione ambientale da inserire nelle apposite
convenzioni

a) Interventi realizzati da imprenditori agricoli nelle
aree rurali

Per gli interventi realizzati nelle aree rurali, di cui alla parte prima del presente regolamento, **per la parte eccedente l'autoconsumo**, gli imprenditori agricoli dovranno versare alla amministrazione comunale un importo calcolato sulla base del fatturato annuo con le seguenti modalità:

- per impianti tra 10 e 200 kw 0,50% del fatturato annuo.
- per impianti tra 201 e 500 kw 1,00% del fatturato annuo
- per impianti tra 501kw e 1 Mw 1,50% del fatturato annuo

Resta inteso che la capacità produttiva di ogni singolo impianto realizzato non potrà superare la potenza nominale di 200 Kw. Potenze superiori a 200 Kw potranno essere prodotte unicamente con ulteriori impianti aventi taglio produttivo non superiore a 200 Kw.

b) Interventi realizzati in siti degradati o bonificati

Per gli interventi realizzati nelle aree degradate o bonificate ai sensi dell' art. 7 – bis del R. U. c. 5 lett. a) e b). Per questa tipologia di interventi dovrà essere versati all'Amministrazione Comunale, **per la parte eccedente l'autoconsumo**, un importo calcolato sulla base del fatturato annuo con le seguenti modalità:

- per impianti tra 10 e 200 kw 0,50% del fatturato annuo.
- per impianti tra 201 e 500 kw 1,00% del fatturato annuo
- per impianti tra 501kw e 1 Mw 1,50% del fatturato annuo
- per impianti oltre 1 Mw 2% del fatturato annuo

Qualora l'intervento sia realizzato da imprenditori agricoli il corrispettivo in favore dell'Ente sarà calcolato sempre sulla parte eccedente l'autoconsumo ma sarà ridotta del 20% rispetto agli importi sopra riportati.

c) Interventi realizzati in zone a destinazione
produttiva

Per gli interventi realizzati in zona produttiva, **per la parte eccedente l'autoconsumo**, dovrà essere corrisposto un importo annuo calcolato sulla produzione sulla base del fatturato annuo calcolato con le seguenti modalità:

- per impianti tra 10 e 200 kw 0,55% del fatturato annuo.
- per impianti tra 201 e 500 kw 1,10% del fatturato annuo
- per impianti tra 501kw e 1 Mw 1,65% del fatturato annuo
- per impianti oltre 1 Mw 2,20% del fatturato annuo